

**Regione siciliana**  
**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**  
**Dipartimento delle Autonomie Locali**  
**Servizio 5 - Ufficio Elettorale**

## INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE

Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. **(Per le cause di ineleggibilità vedi Tabella C e Tabella D).**

**(Art. 12, comma 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)**

Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina. **(Per le cause di incompatibilità vedi Tabella F e Tabella G).**

**(Art. 12, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.)**

Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

**(Art. 12, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.; l' art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune").**

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

**(Art. 12, comma 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i.) (Il presente comma, già modificato dall' art. 40 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma1 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).**

La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.

**(Art. 12, comma 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)**

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

**(Art. 12, comma 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).**

La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima carica assunta, a pena di decadenza dalla medesima carica.

**(Art. 12, comma 7bis della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i) (Comma introdotto dall'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5).**

Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.■

**(Art. 12, comma 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)**

Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

**(Art. 12, comma 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)**

La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

**(Art. 12, comma 11 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i)**